

Comune di Viadanica

Via Scotti, 1
24060 VIADANICA (BG)

STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(R.d. n. 523 del 25 luglio 1904; L.r. n. 10 del 29 giugno 2009; L.r. n. 4 del 15 marzo 2016; D.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021; Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)

ELABORATO NORMATIVO



ecosphera s.r.l. - via Malogno, 2 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 030.7402007 – 030.7401749 - Fax 030.7402017 - www.ecosphera.net - mail:info@ecosphera.net



Referente
Data emissione
Commessa
File

Dott. Geol. Marco Carraro
07/2025 – rev. 01
23/0533

J:\Idrologia idrografia e pozzi
perdenti\Viadanica\Aggiornamento Reticolo Idrico e
DOSRI\File di lavoro\RIM\ElabNorm_RIM 2025-07
Viadanica.docx

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1.2. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	3
1.3. DEFINIZIONI	3
2. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE	6
2.1. NORME TECNICO AMMINISTRATIVE	6
2.1.1. Attività vietate	6
2.1.2. Interventi e opere soggetti a nullaosta idraulico	6
2.1.3. Interventi e opere soggetti a concessione idraulica	8
2.1.4. Occupazione di aree demaniali occasionali o temporanee	9
2.1.5. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	9
2.1.6. Proprietari frontisti	9
2.2. GESTIONE DEGLI INTERVENTI E MANUTENZIONE	10
2.2.1. Opere e occupazioni nelle aree del demanio idrico e nelle fasce di rispetto	10
2.2.2. Fruizione ed uso collettivo di argini, alzaie ed aree di rispetto	10
2.2.3. Manutenzione delle sponde e delle opere	11
2.2.4. Obblighi dei frontisti	11
2.2.5. Variazioni di tracciato e modifica degli alvei	12
2.2.6. Scarichi in corsi d'acqua	12
2.2.7. Opere di derivazione	13
2.2.8. Interventi di rimozione dei materiali in alveo	13
3. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE.....	15

1. INTRODUZIONE

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Norme fondamentali di riferimento per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica sono le seguenti:

- R.d. n. 523 del 25 luglio 1904;
- L.r. n. 10 del 29 giugno 2009;
- L.r. n. 4 del 15 marzo 2016;
- D.g.r. n. 5714 del 15 dicembre 2021;
- Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), Art. 9, 12, 29 e 30.

1.2. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Le presenti Norme di Polizia Idraulica sono parte del "Documento di Polizia Idraulica" previsto dalla D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714, e redatto secondo le indicazioni dell'Allegato D alla stessa D.g.r. Le norme stabiliscono principi, modalità e procedure della effettuazione delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza comunale, intervenendo a disciplinare le attività di gestione e trasformazione delle aree afferenti al demanio idrico e alle sue pertinenze e alle aree in fregio ai corpi idrici comprese nelle fasce di rispetto. Il Documento di Polizia Idraulica (DPI), approvato e recepito nello strumento urbanistico comunale, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia, acquisisce valore normativo locale. Sino a tale recepimento, su tutti i reticoli valgono le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, alla D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 e alla l.r.4/2016.

L'ambito di applicazione delle presenti norme coincide con il territorio del Comune di Viadanica, comprese le aree demaniali che si trovano lungo i confini comunali. I compiti di gestione del demanio idrico possono essere condivisi con altri enti in forma territoriale coordinata tramite convenzione o altri strumenti o ad essi demandati nelle forme previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 e dalla l.r.1/2000 come modificata dall'art.5 della l.r. 4/2016 (art. 7 del presente Regolamento). Tutte le disposizioni richiamate negli articoli del presente Regolamento, anche quando espresse in forma non specifica, o con richiami a categorie generiche, e/o non riferite esplicitamente al territorio di Viadanica, se pertinenti e applicabili, e fatti salvi i casi altrimenti descritti, devono intendersi come norme efficaci del Regolamento comunale in oggetto.

Per le fasce di rispetto indicate, sono previste deroghe da 10 m a 5 m nel centro storico e del centro edificato sulla base di verifica di compatibilità idraulica e previo parere positivo dell'UTR di Bergamo.

1.3. DEFINIZIONI

Demanio idrico: ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, "...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...". Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano, invece, di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: "Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a. la vigilanza;
- b. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d. Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa i soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Si distingue in:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale, quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitate ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per

la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica. **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale della stessa Autorità di Bacino, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale. Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate, realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010". Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.

2. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

2.1. NORME TECNICO AMMINISTRATIVE

2.1.1. ATTIVITÀ VIETATE

Lungo i corsi d'acqua che compongono il Reticolo Idrico del Comune di Viadanica, ai sensi dell'art. 93 del RD 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa competente. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese, aree golenali e arginali, e fasce di rispetto, quelli elencati all'art. 96 del R.D. 523/1904, come integralmente riproposti al Punto 5.1 dell'Allegato E della D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714.

Le attività vietate possono essere così descritte per categorie significative, rimandando per completezza agli elenchi citati:

- 1) Nuove edificazioni o ampliamenti di edifici e strutture esistenti, anche interrati;
- 2) La copertura dei corsi d'acqua;
- 3) Interventi che comportano una restrizione della sezione dell'alveo e che possono ridurre oppure ostacolare il deflusso delle acque;
- 4) Scavi e movimenti di terreno e asportazione di materiali dall'alveo, salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- 5) Qualunque opera o intervento che possa alterare stato e funzionalità di argini e sponde;
- 6) Realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi esterni e interrati, impianti di trattamento acque reflue e smaltimento/trattamento rifiuti, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalla normativa;
- 7) Impianto di coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree e pascolo stabile del bestiame a meno di m 5 dalle sponde, ed eliminazione di vegetazione con funzione di stabilizzazione;
- 8) Attività e opere che non rientrano in quelle consentite con nulla osta idraulico o concessione.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917. Resta inteso che le attività a minore impatto, definite come "piantagioni e movimenti di terreno" dal comma f) dell'art.96 r.d.523/1904, esclusi cioè scavi e riporti per opere diverse dalle sistemazioni agrarie e forestali e da modesti movimenti di terra che non influiscono sul regime idraulico e sull'eventuale ruolo delle aree per la laminazione delle piene, possono essere messe in atto a partire da cinque metri (5 m) dall'orlo di sponda o dal piede dell'argine. Riguardo alla presenza e/o all'impianto di vegetazione su sponde e argini con funzione ecologica e di filtro, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo si veda il precedente art. 18.

2.1.2. INTERVENTI E OPERE SOGGETTI A NULLAOSTA IDRAULICO

Sono ammessi, solo con rilascio di nulla osta idraulico, le opere ed interventi che ricadono nella fascia di rispetto dei corpi idrici e, in casi particolari, nelle aree di proprietà privata comprese tra il demanio idrico e le fasce di rispetto (golene e argini). È ammessa anche la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo. Sono ammesse le recinzioni mobili e permeabili, nonché le serre mobili, stagionali e temporanee (All. E paragrafo 5 D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714), se collocate ad almeno 5 m dal ciglio di sponda. Il rilascio di nulla osta idraulico è inoltre richiesto alla autorità idraulica comunale come parere per le pratiche di concessione alla derivazione

idrica da parte dell'Amministrazione provinciale. Sono ammessi con nulla osta anche gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Infine, nelle aree occupate da strade alzaie, argini ed eventuali aree golenali interposte non appartenenti al demanio perché di proprietà privata, non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'istituto della concessione idraulica e l'autorità idraulica dovrà, caso per caso, decidere se non attivare alcun atto autorizzativo o se limitare il demanio comunale al limite di sponda, applicando al di fuori di esso l'istituto del nulla osta idraulico.

Per le ordinarie attività di conduzione agricola dei fondi, fatte salve le regole di gestione nei primi 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua, descritte ai precedenti artt. 18 e 23, non è richiesto nulla-osta, purché esse non interferiscano con il libero deflusso delle acque, non modifichino il tracciato e la funzionalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono. Si veda in ogni caso, il seguente elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle opere/attività soggette a nulla osta idraulico, ripreso dall'Allegato E della D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714.

- 1) Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi);
- 2) Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari);
- 3) Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...);
- 4) Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti ad una concessione di derivazione di acqua pubblica (Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico);
- 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti;
- 6) Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto;
- 7) Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi);
- 8) Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali, ecc.... nonché attività di pascolo e transumanza;
- 9) Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare;
- 10) Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro (per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nullaosta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nullaosta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <http://www.denunciataglioboschi.servizi.it>. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni);
- 11) Formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.

2.1.3. INTERVENTI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE IDRAULICA

Fatte salve le attività e le opere vietate nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto dei corpi idrici, sono soggetti a rilascio di concessione, da parte dell'Autorità idraulica competente, con apposito decreto e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, gli interventi ammessi che interessano le aree del demanio idrico, in proiezione o con occupazione fisica dello stesso. Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, come riproposti al Punto 5.2 dell'Allegato E della D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714, "le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare", sono:

- 1) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- 2) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- 3) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- 4) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- 5) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- 6) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- 7) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- 8) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

È inoltre soggetta a concessione, in assenza di danno per il pubblico interesse e nei limiti e modalità imposti dal disciplinare di concessione, anche la realizzazione, nonché ogni modifica, delle seguenti opere (Punto 5.2 dell'Allegato E della D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714):

- 1) ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali; attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- 2) attraversamenti dell'alveo con linee elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- 3) tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- 4) muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- 5) opere di regimazione e di difesa idraulica;
- 6) opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- 7) scavi e demolizioni;
- 8) coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei soli casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- 9) chiaviche.

Sono inoltre consentiti gli interventi di realizzazione e manutenzione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferibili a servizi pubblici, quali fognature, gasdotti, acquedotti, elettrodotti, ecc., con il solo provvedimento di nulla osta idraulico, se non interferenti con il regime del corso d'acqua, o con concessione

in caso di occupazione dell'area demaniale. Tutte le opere che occupano aree demaniali e/o interferiscono con il regime del corpo idrico sono comunque sottoposte a verifica di compatibilità idraulica ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo. Nel caso di opere in fasce A e B del PAI le verifiche vengono condotte secondo quanto disposto dalla Direttiva 4 del Piano di Bacino (Delib. 2 del 11/5/1999 aggiornata con Delib. 10 del 5/4/2006). Ai sensi del comma 2 dell'art.115 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., le aree idriche demaniali possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

2.1.4. OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI OCCASIONALI O TEMPORANEE

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

2.1.5. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

È consentito effettuare, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, tutte le attività che rivestono carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque successivamente richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

2.1.6. PROPRIETARI FRONTISTI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi". È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo

tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. Per la realizzazione di tali interventi deve essere comunque richiesta l'autorizzazione all'Autorità Idraulica competente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

2.2. GESTIONE DEGLI INTERVENTI E MANUTENZIONE

2.2.1. OPERE E OCCUPAZIONI NELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E NELLE FASCE DI RISPETTO

All'interno delle aree del demanio idrico sono vietate tutte le opere e le strutture che non siano autorizzate con concessione idraulica e in regola con le condizioni da questa stabilite (durata, versamento canoni, rispetto delle prescrizioni del disciplinare, ecc.). L'autorità idraulica comunale, attraverso la Commissione Polizia Idraulica, se istituita, provvede alla verifica delle situazioni irregolari, con le modalità previste all'art. 40 del presente regolamento, e applica le indennità e le sanzioni previste all'art.12 comma 2 della l.r.4/2016. Le regolarizzazioni di cui sopra, non costituiscono titolo per il rilascio di nuova concessione che, comunque, il soggetto interessato può richiedere. Il Comune può anche adottare provvedimenti di rimozione delle opere abusive esistenti e di rimessa in pristino dei luoghi a spese del responsabile.

Nel caso di opere, edifici, strutture e infrastrutture già presenti nelle fasce di rispetto dei corpi idrici, si deve fare riferimento alla casistica disposta dall'art. 11 della l.r. 4/2016. Per le opere esistenti nelle fasce di rispetto, e comunque poste a meno di 10 m dal ciglio di sponda, senza atto autorizzativo e per i casi con rischio idraulico elevato o verifica compatibilità idraulica negativa, è prevista la sola demolizione senza ricostruzione. Se con titolo autorizzativo legittimante, sono ammessi manutenzione e restauro senza aumento di volume e carico insediativo e con inserimento dell'opera nel Piano Comunale di Protezione Civile. Se invece non vi è rischio idraulico, cioè con verifica idraulica positiva, "sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo".

Il Comune, in quanto autorità idraulica, deve esprimere un parere sulla verifica di compatibilità idraulica, entro 45 gg dalla presentazione della documentazione per il nuovo nulla osta idraulico.

2.2.2. FRUIZIONE ED USO COLLETTIVO DI ARGINI, ALZAIE ED AREE DI RISPETTO

Sulla base di quanto stabilito dagli artt.16 e 17 della l.r.4/2016, l'autorità idraulica può disporre l'utilizzazione collettiva e l'uso a scopo di fruizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di propria competenza, delle aree golenali e degli argini, compatibilmente con l'esercizio dell'attività primaria di gestione del demanio idrico e con le legittime limitazioni eventualmente poste dai proprietari privati di aree in fascia di rispetto ed eventualmente, di aree arginali/golenali. L'autorità idraulica può anche disporre l'accesso e il transito a mezzi motorizzati sulle strade alzaie di propria competenza, indicando orari, limiti e condizioni. L'autorità idraulica

definisce e rende noti limiti e condizioni per la compatibilità e la sicurezza dell'utilizzo pubblico delle fasce di rispetto, dell'alzaia o dell'argine con gli usi primari.

2.2.3. MANUTENZIONE DELLE SPONDE E DELLE OPERE

La manutenzione dell'alveo dei corpi idrici è a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo principale). Gli interventi di manutenzione "possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 l.r.4/2016).

Le attività di manutenzione, "sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili" non richiedono, ai sensi del d.p.r. 31/2017, l'autorizzazione paesaggistica, né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008.

È a carico dell'Autorità idraulica competente la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, tranne che nei casi previsti dall'Art. 868 del Codice Civile e quando questi non sono in contrasto con il r.d. 523/1904. La protezione e la manutenzione delle opere e reti infrastrutturali afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera, tranne che nel caso di opere di difesa idraulica (es. argini, briglie, ecc.) per le quali la manutenzione è a carico dell'Autorità idraulica competente. Le attività di manutenzione possono essere realizzate da "associazioni di volontariato di protezione civile" sulla base di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti o di programmi annuali proposti dalle associazioni e approvati dalla autorità idraulica (l.r.4/2016 art.22). L'autorità idraulica provvede al "controllo tecnico sul corretto svolgimento dei lavori".

2.2.4. OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Restano a esclusivo carico dei proprietari e dei possessori frontisti, nonché dei titolari di titoli autorizzativi, le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa di beni di proprietà o di opere lungo i corsi d'acqua del reticolo principale, minore e consortile (l.r.4/2016 art.19 comma 3), così come disposto dalla normativa vigente (C.C. artt. 915, 916, 917, Art.12 r.d. 523/1904, l.r.4/2016 art.19 comma 3, d.g.r. X/7581/2017). È a carico dei proprietari o possessori dei fondi posti lungo il corso d'acqua la realizzazione di interventi destinati a garantire, anche indirettamente, la funzionalità del corpo idrico, come, a titolo di esempio:

- a. pulire gli alvei, i fossi e i canali che attraversano o dividono i loro terreni;
- b. mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombrare le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- c. tenere aperti i fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- d. rimuovere alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per qualsiasi causa, cadessero nei corsi d'acqua.

Agli stessi proprietari e/o frontisti è consentita la realizzazione di opere per l'esclusiva difesa dei loro beni. Sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo», e che non creino danno ad attività e diritti di terzi in genere (artt. 58 e 95 r.d.503/1904). È consentita dunque la costruzione di difese radenti e a quota non superiore a piano campagna, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive che consentano l'accesso al corpo idrico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri

abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'autorità idraulica comunale accerta il verificarsi di queste condizioni e rilascia nulla osta idraulico o concessione nei casi pertinenti e a fronte di regolare richiesta. I frontisti sono chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua, ne rallenti o impedisca il deflusso, ne danneggi le opere o comunque generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. In particolare, nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

Gli obblighi di manutenzione e controllo e le responsabilità in carico ai frontisti di corpi idrici pubblici ricadono anche sui proprietari di porzioni o manufatti di corpi idrici privati se dichiarati di importanza idraulica e ambientale e sottoposti a specifici programmi di gestione concordata ai sensi del precedente art. 11 e del successivo art. 34 del presente Regolamento. I frontisti sono tenuti inoltre ad informare tempestivamente l'autorità idraulica di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare situazioni problematiche per la funzionalità idraulica del corpo idrico e rischi per la sicurezza.

2.2.5. VARIAZIONI DI TRACCIATO E MODIFICA DEGLI ALVEI

Possono essere realizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato e/o riconosciute di pubblica utilità. Il progetto di modifica può essere autorizzato dalla autorità idraulica sulla base delle evidenze di uno studio del contesto ambientale, paesaggistico e storico, corredato di analisi di compatibilità idraulica condotto secondo la Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/1999, come modificata con del. n. 10/2006. Esso deve inoltre dimostrare di essere compatibile con le previsioni dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico", se già approvato, e comunque rispettare i principi di invarianza idraulica e idrologica richiesti dal regolamento regionale 7/2017 e s.m.i.

Lo studio deve contenere valutazioni sull'evoluzione possibile delle dinamiche idrologico-idrauliche e geomorfologiche a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia. La fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere. Ogni variazione del tracciato di un corso d'acqua e delle relative fasce di rispetto comporta l'aggiornamento dello studio del RIM, la sua approvazione degli uffici decentrati della Regione Lombardia e il recepimento come variante nello strumento urbanistico comunale.

2.2.6. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato dal Regolamento regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26" e dal Regolamento regionale n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26".

L'autorità idraulica esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici in corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate. Gli scarichi in acque superficiali si considerano autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate

scaricate. È richiesta la presentazione di una relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo recettore.

Gli scarichi rispettano in ogni caso quanto stabilito dal regolamento regionale 7/2017 e s.m.i. ("Regolamento Invarianza"). Nel caso dell'ambito di "bassa criticità idraulica" di cui il territorio di Viadanica fa parte, per tutti gli interventi di trasformazione che comportano una variazione della permeabilità, con riduzione della stessa rispetto alle condizioni pre-urbanizzazione, è stabilito un limite massimo delle portate meteoriche scaricabili nei recettori di 20 l/s per ha di "superficie scolante impermeabile dell'intervento". L'autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso, oppure per favorire la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche sulla base dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico (r.r.7/2017 art.14)". Le portate di scarico nei corpi recettori, provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie o da reti pubbliche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento di aree già edificate o urbanizzate e dotate di reti fognarie, "sono limitate mediante l'adozione di interventi atti a contenerne l'entità entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque entro il valore massimo ammissibile di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile" (r.r.7/2017 art.8).

2.2.7. OPERE DI DERIVAZIONE

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del r.d. 1775/1933, modificato dall'art.96 del d.lgs 152/2006, e così come indicato nella l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Secondo quanto disposto dal r.r.2/2006, nel caso di corpo idrico appartenente al reticolo minore, il Comune fornisce all'autorità provinciale procedente, su richiesta di questa, parere di compatibilità idraulica, tramite il relativo nulla osta, oltre alla valutazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.

In ogni caso spetta alla Provincia competente la verifica dei seguenti criteri per il rilascio della concessione, definiti, in particolare per i corsi d'acqua superficiali, all'art.14 comma 2 del r.r.2/2006:

- a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
- b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
- c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.

La concessione di derivazione e il pagamento del relativo canone costituiscono titolo per l'occupazione delle aree demaniali dedicate alle opere di derivazione e sono comprensivi degli oneri di utilizzazione delle stesse (art.34 c.10 r.r. 2/2006; l.r.4/2016 art.15). Alle opere di derivazione rilasciate ai sensi del r.d.1775/1933 non si applicano le limitazioni di cui all'art.96, primo comma, lettera f, del r.d.523/1904 (l.r.4/2016 art.15). Le derivazioni da corpi idrici naturali sono soggette all'applicazione della "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino del Po di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n.8/2015.

2.2.8. INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI IN ALVEO

Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/1998, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di "difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua" (art. 37 l.r.14/1998). Come indicato all'art.31 del presente Regolamento, l'autorità idraulica può

intervenire con "l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 l.r.4/2016).

In generale, l'attività estrattiva è regolamentata dalla Direttiva 9/2006 della Autorità di Bacino del Po "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua". L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua demaniali o non demaniali è consentita previo rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti, fatti salvi i casi di urgenza e pericolo contingente. Nel caso dei corpi idrici appartenenti al reticolo minore, l'autorità idraulica comunale, esaminata la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrologico e ambientale del corso d'acqua e i diritti di terzi, provvede a valutare e rilasciare, se del caso, nulla osta idraulico. Per il rilascio del nulla osta il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione secondo quanto previsto alla Appendice 3 al presente Regolamento. L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
- eventuale asportazione manuale di ciottoli o altri materiali, in quantità modeste, da valutare e autorizzare di volta in volta da parte della autorità idraulica.

L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone, diverso da quello per occupazione di area del demanio idrico e regolato da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica. È attualmente in vigore il d.d.g. 22 dicembre 2016 - n. 13734 "Determinazione dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua" a cui si rimanda per il calcolo dei canoni. L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo, come descritta al precedente art.32, è soggetta a rilascio di nulla osta idraulico da parte del Comune, se relativo al proprio demanio idrico. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di autorizzazione con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso. L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

3. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, individuati nell'Allegato A alla D.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714, rientrano nelle competenze Regionali. In questo caso si applica la Normativa contenuta nelle disposizioni legislative elencate nella pagina seguente.

- 1) R.D. 25 Luglio 1904, n.523, articoli 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico, definite nel presente elaborato;
- 2) Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 Aprile 2001;
- 3) Deliberazione Giunta Regionale 11 Dicembre 2001, n.7/73265 – Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) in campo urbanistico;
- 4) Deliberazione Giunta Regionale 15 dicembre 2021, n. XI/5714 – Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo – Struttura Sviluppo del Territorio.

Palazzolo sull'Oglio, luglio 2025



Ing. Fabrizio Bellini



Dott. geol. Marco Carraro
n. 701 o.g.l.